

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 8



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

59° anno

13 gennaio 2016

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/24 della Commissione, dell'8 gennaio 2016, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dal Brasile, *Capsicum annuum* e noci moscate dall'India e noci moscate dall'Indonesia e che modifica i regolamenti (CE) n. 669/2009 e (UE) n. 884/2014 ⁽¹⁾** 1
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/25 della Commissione, del 12 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 6

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/24 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2016

che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dal Brasile, *Capsicum annuum* e noci moscate dall'India e noci moscate dall'Indonesia e che modifica i regolamenti (CE) n. 669/2009 e (UE) n. 884/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽³⁾ prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del medesimo regolamento. Le arachidi dal Brasile e i *Capsicum annuum* e le noci moscate dall'India sono già soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali dal gennaio 2010 per quanto riguarda la presenza di aflatossine. Dal luglio 2012 anche le noci moscate dall'Indonesia sono state soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali relativamente alle aflatossine.
- (2) I risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento (CE) n. 669/2009 su queste merci evidenziano il persistere di numerosi casi di non conformità ai livelli massimi di aflatossine. Questi risultati dimostrano che l'importazione di tali alimenti e mangimi costituisce un rischio per la salute umana e degli animali. Dopo sette anni di controlli più frequenti alle frontiere dell'Unione non si sono osservati miglioramenti della situazione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).

- (4) Per tutelare la salute umana e degli animali nell'Unione, è necessario prevedere garanzie supplementari in relazione a tali alimenti e mangimi originari di Brasile, India e Indonesia. Tutte le partite di arachidi dal Brasile, *Capsicum annuum* dall'India e noci moscate dall'India e dall'Indonesia dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per rilevare la presenza di aflatossine e sono risultati conformi alla legislazione dell'Unione. I risultati degli esami analitici dovrebbero essere allegati al certificato sanitario.
- (5) Oltre all'esenzione delle partite destinate a privati per consumo o uso personali è opportuno escludere anche le partite molto piccole di determinati mangimi e alimenti, vale a dire non eccedenti i 20 kg, utilizzate per esempio per mostre commerciali o inviate quali campioni commerciali. Per tali partite la prescrizione relativa al certificato sanitario accompagnato dai risultati analitici non è proporzionata al basso rischio che presentano per la salute pubblica.
- (6) Le autorità turche e iraniane hanno informato la Commissione di una modifica dell'autorità competente il cui rappresentante autorizzato può firmare il certificato sanitario. L'autorità brasiliana è competente anche per i mangimi. Le corrispondenti modifiche devono pertanto essere inserite.
- (7) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi superflui è opportuno prevedere che se una partita si compone di un imballaggio che racchiude vari piccoli imballaggi/elementi non sia necessario che il numero di identificazione della partita sia indicato su ogni singolo imballaggio della partita ma sia sufficiente che esso appaia sull'imballaggio che racchiude tali piccoli imballaggi/elementi.
- (8) A seguito dei problemi riscontrati, è opportuno specificare che le sezioni del documento comune di entrata relative all'espletamento favorevole del controllo documentale devono essere compilate prima di autorizzare il trasferimento della partita a un PDI.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere i), j) e k):
 - «i) Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dal Brasile;
 - j) *Capsicum* sp. e noci moscate originari o provenienti dall'India;
 - k) Noci moscate originarie o provenienti dall'Indonesia.»
- 2) all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«Il presente regolamento non si applica inoltre alle partite di mangimi e alimenti di peso lordo inferiore o uguale a 20 kg.»
- 3) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA) [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)], per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Brasile»;

- 4) all'articolo 5, paragrafo 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
- «d) il ministero della Sanità e della formazione medica, per gli alimenti provenienti dall'Iran;
 - e) la direzione generale per gli alimenti e il controllo del ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e dell'allevamento della Repubblica di Turchia, per gli alimenti provenienti dalla Turchia»;
- 5) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto i):
- «i) il ministero dell'Agricoltura, per gli alimenti provenienti dall'Indonesia.»
- 6) all'articolo 6 è aggiunta la seguente frase:
- «Se una partita si compone di un imballaggio che racchiude vari piccoli imballaggi/elementi, è sufficiente che il numero di identificazione della partita appaia sull'imballaggio che racchiude tali piccoli imballaggi/elementi.»
- 7) all'articolo 9, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «L'autorità competente del PED autorizza il trasferimento della partita a un PDI previo l'espletamento favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2 e la compilazione delle sezioni pertinenti della parte II del DCE (II.3, II.5, II.8 e II.9).»
- 8) l'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le partite di mangimi e alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere i), j) e k), che hanno lasciato il paese di origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell'UE senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC	Suddivisione TARIC	Paese d'origine	Frequenza dei controlli fisici e identità (%)
«— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Brasile (BR)	10
— <i>Capsicum annuum</i> , interi — <i>Capsicum annuum</i> , tritati o polverizzati — Frutti essiccati del genere <i>Capsicum</i> , interi, diversi dai peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) — Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	— 0904 21 10 — ex 0904 22 00 — 0904 21 90 — 0908 11 00; 0908 12 00	10	India (IN)	20
— Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	— 0908 11 00; 0908 12 00		Indonesia (ID)	20»

ALLEGATO II

L'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è così modificato:

- 1) l'ultima voce «Semi di melone (*Egusi*, *Citrullus lanatus*) e prodotti derivati» è sostituita da «Semi di melone (*Egusi*, *Citrullus spp.*) e prodotti derivati»
- 2) sono aggiunte le seguenti voci:

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC	Suddivisione TARIC	Paese d'origine o paese di provenienza	Frequenza dei controlli materiali e di identità (%) al momento dell'im- portazione
«— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Brasile (BR)	10
— <i>Capsicum annuum</i> , interi — <i>Capsicum annuum</i> , tritati o polverizzati — Frutti essiccati del genere <i>Capsicum</i> , interi, diversi dai peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) — Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	— 0904 21 10 — ex 0904 22 00 — 0904 21 90 — 0908 11 00; 0908 12 00	10	India (IN)	20
— Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	— 0908 11 00; 0908 12 00		Indonesia (ID)	20»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/25 DELLA COMMISSIONE**del 12 gennaio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	120,0
	MA	72,0
	TN	87,8
	TR	105,5
	ZZ	96,3
0707 00 05	MA	73,1
	TR	154,2
	ZZ	113,7
0709 93 10	MA	72,3
	TR	145,5
	ZZ	108,9
0805 10 20	EG	50,3
	MA	65,7
	TR	78,1
	ZA	74,1
	ZW	44,1
	ZZ	62,5
0805 20 10	IL	167,2
	MA	85,6
	ZZ	126,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	127,6
	JM	147,1
	TR	83,5
	ZZ	119,4
0805 50 10	EG	98,7
	MA	94,2
	TR	92,9
	ZZ	95,3
0808 10 80	CA	156,8
	CL	86,6
	US	105,7
	ZZ	116,4
0808 30 90	CN	80,0
	TR	132,0
	ZZ	106,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT